



COMUNE DI CUNEO

CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto n. 13

DISTRETTO DEL CIBO DELLA FRUTTA - APPROVAZIONE NUOVO STATUTO E QUOTA
ASSOCIATIVA ANNUALE -

La Giunta Comunale propone al Consiglio Comunale l'adozione dell'allegato provvedimento deliberativo.

La votazione richiesta è a scrutinio palese

Su relazione del Vice Sindaco SERALE LUCA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente della Giunta regionale 13 novembre 2020, n. 4/R., la Regione Piemonte ha approvato il Regolamento regionale recante: *“Individuazione e disciplina dei distretti del cibo. Articolo 43 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale)”*, con la finalità di normare le modalità di costituzione e di riconoscimento dei distretti, nonché gli elementi costitutivi degli stessi e le finalità che sono chiamati a perseguire;
- ai sensi dell'art. 2 del Regolamento sopra richiamato, i Distretti del Cibo *“promuovono lo sviluppo territoriale, la coesione e l'inclusione sociale, favoriscono l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, garantiscono la sicurezza alimentare, diminuiscono l'impatto ambientale delle produzioni, riducono lo spreco alimentare e salvaguardano il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole, agroalimentari e l'enogastronomia”*
- secondo le intenzioni del sopracitato provvedimento regionale, i Distretti si costituiscono attraverso un accordo tra soggetti pubblici e soggetti privati che, operando in modo integrato nel sistema produttivo locale, intendano lavorare insieme per *“la valorizzazione delle produzioni agricole ed agroalimentari, della qualità alimentare e del paesaggio rurale del Piemonte al fine di contribuire a un'equa distribuzione del valore aggiunto tra i soggetti della filiera produttiva e di coniugare lo sviluppo economico del territorio con la cultura, la storia, la tradizione, e l'offerta turistica locale”*
- l'art. 5 del Regolamento di cui sopra individua, quali elementi costitutivi del Distretto: *“a) il soggetto referente/legale rappresentante; b) l'assemblea di Distretto; c) l'accordo di Distretto; d) il piano di Distretto”*.

Dato atto che con propria Deliberazione n. 185 del 13/07/2023, la Giunta Comunale aveva deliberato (approvando altresì il relativo Accordo di Distretto) di aderire alla costituzione (ai sensi del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale numero 4/R del 13 novembre 2020, in conformità all'articolo 43 della L.R. numero 1/2019) del “Distretto del Cibo della Frutta”, con sede in Lagnasco, finalizzato a promuovere lo sviluppo territoriale, la coesione e inclusione sociale, a favorire l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, a garantire la sicurezza alimentare dei prodotti e tutelare la salute dei lavoratori, a diminuire l'impatto ambientale delle produzioni, a ridurre lo spreco alimentare e salvaguardare il territorio ed il paesaggio rurale attraverso le attività agricole, agroalimentari e l'enogastronomia;

Vista la determinazione dirigenziale della Regione Piemonte DD 661/1700/2023 del 01/08/2023, avente ad oggetto: *“Art. 43 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1. Regolamento regionale 13 novembre 2020 n. 4. Riconoscimento del Distretto del Cibo della Frutta”*, con la quale la Regione Piemonte ha riconosciuto il “Distretto del Cibo della Frutta” con sede in Lagnasco (CN), Piazza Umberto I, n. 2;

Dato atto che in data 29/09/2023, è stato sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione non riconosciuta ex artt. 36 ss. Codice Civile “Distretto del Cibo della Frutta”, per scrittura privata con sottoscrizioni autenticate dal Notaio Elio QUAGLIA di Saluzzo, rep. 58960, n. 19607 della Raccolta;

Dato atto che risulta pertanto necessario modificare lo Statuto dell'Associazione, al fine di mutare la forma dell'ente da Associazione non riconosciuta (ex artt. 36 ss. Codice Civile) ad Associazione ex artt. 14 ss. Codice Civile, cui farà seguito l'istanza di iscrizione al Registro delle Persone Giuridiche della Regione Piemonte, sì da permettere al Distretto di conseguire la personalità giuridica. Il tutto al fine di consentire al Distretto di svolgere la propria attività e di perseguire i propri scopi istituzionali come identificati negli Articoli 2 e 3 dello Statuto;

Preso atto della nota pervenuta in data 12/06/2025, prot. 0049503, con cui il Presidente del Distretto del Cibo della Frutta comunica la decisione dell'Assemblea del Direttivo (seduta del 13 maggio 2025) di aggiornare il testo dello Statuto del Distretto, al fine di dotarsi di una struttura giuridica appropriata per perseguire al meglio i propri scopi istituzionali, richiedendo agli Enti coinvolti di approvare il testo del nuovo Statuto (allegato alla presente);

Visto il testo del nuovo Statuto del Distretto (allegato alla presente);

Dato atto che i contenuti della presente deliberazione sono stati discussi nella riunione della IV^a Commissione Consigliare;

Preso altresì atto che con la stessa nota pervenuta in data 12/06/2025, prot. 0049503 sopra richiamata viene comunicato che il Direttivo (con deliberazione del 23 ottobre 2024) e l'Assemblea Generale (con deliberazione del 27 novembre 2024) del Distretto del Cibo della Frutta hanno approvato la misura della quota associativa annuale (già prevista dall'Articolo 4 dello Statuto vigente) in capo a ciascuna Ente aderente, per consentire al Distretto di disporre della struttura finanziaria necessaria per il corretto svolgimento delle proprie attività, in linea con le finalità istituzionali;

Tenuto conto (come riportato al punto 5 del Verbale dell'Assemblea Generale del Distretto del 27/11/2024, allegato alla presente) che la quota annuale è stata stabilita adottando un criterio proporzionale al numero di abitanti di ciascun Comune associato e, quindi, rientrando il Comune di Cuneo fra i Comuni che hanno oltre 10.000 abitanti, che occorre prevedere il versamento di una quota associativa annuale nella misura di Euro 750,00 (settecentocinquanta);

Considerato che il Sindaco, quale legale rappresentante del presente Comune, avrà diritto di intervento e di voto nell'Assemblea Generale che verrà convocata per approvare il nuovo Statuto, così come per le ulteriori ed eventuali operazioni che risultassero necessarie, strumentali o comunque esecutive della deliberazione che l'Assemblea Generale vorrà assumere e che il Sindaco potrà nominare, nelle forme prescritte dalla legge e per le finalità anzidette, un suo delegato;

Ritenuto pertanto di approvare il testo del nuovo Statuto del Distretto, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 118 del 17 dicembre 2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025-2027;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 384 del 19 dicembre 2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 30 gennaio 2025 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027;

Attesa la propria competenza a deliberare, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e dell'articolo 42 dello Statuto;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Urbanistica, Attività Produttive, Politiche Ambientali e Mobilità Ing. Galli Massimiliano, ed in ordine alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Economico Finanziario dott. Carlo Tirelli, - espressi ai sensi dell'art. 49 espresso ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

DELIBERA

- 1) che le premesse alla presente deliberazione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa e vengono integralmente richiamate ed approvate.
- 2) di approvare il testo del nuovo Statuto dell'Associazione "Distretto del Cibo della Frutta", allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 3) di impegnarsi a versare, come previsto dall'Articolo 4 del vigente Statuto del Distretto, una quota associativa annuale proporzionale al numero degli abitanti del Comune (come da previsioni del punto 5 del Verbale dell'Assemblea Generale del Distretto del 27/11/2024, allegato alla presente), che per il Comune di Cuneo ammonta a Euro 750,00 (settecentocinquanta) annui;
- 4) di trasmettere copia della presente deliberazione all'Associazione "Distretto del Cibo della Frutta";
- 5) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Diego Armando, Istruttore Direttivo Amministrativo presso il Servizio Attività Produttive, Ufficio Agricoltura.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art.134 – comma 4 del T.U. 18 agosto 2000, n.267;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere agli adempimenti richiesti quale Comune aderente al Distretto del Cibo della Frutta;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

STATUTO

Articolo 1

Costituzione, sede e durata

E' costituita, a norma degli articoli 11 e seguenti codice civile, l'Associazione denominata **"Distretto del Cibo della Frutta"**.

L'Associazione ha la propria sede legale in **Lagnasco**, presso la Casa Comunale.

Potranno essere istituite o soppresse, con delibera dell'Assemblea degli associati, sedi operative e rappresentanze.

L'Associazione ha durata **illimitata**.

Articolo 2

Scopo e finalità

L'Associazione, apartitica, aconfessionale e **senza finalità lucrative**, ha come scopo la costituzione di un **Distretto del Cibo con indirizzo frutticolo**, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001 numero 228, come modificato dall'articolo 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017 numero 205, del decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico del 22 luglio 2019, nonché della legge Regione Piemonte 22 gennaio 2019 numero 1 e del Regolamento adottato con Deliberazione della Giunta della Regione Piemonte numero 23-2277 del 13 novembre 2020.

Il Distretto del Cibo della Frutta persegue le seguenti finalità:

- creare uno strumento innovativo di governance pubblico-privata di un sistema unitario per la promozione dei prodotti tipici di qualità;
- promuovere lo sviluppo territoriale dell'area distrettuale del territorio dei Comuni associati;
- promuovere la coesione e l'inclusione sociale all'interno dell'area stessa, con particolare riguardo ai lavoratori impegnati nelle filiere produttive locali e alle comunità territoriali con le quali le filiere interagiscono;
- favorire l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale;
- garantire la sicurezza alimentare dei prodotti e tutelare la salute dei lavoratori;
- diminuire l'impatto ambientale delle produzioni;
- ridurre lo spreco alimentare;
- salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole, agroalimentari e l'enogastronomia.

L'Associazione opera nel territorio della Regione Piemonte e, in particolare, nel territorio dei Comuni associati.

Articolo 3

Attività

Coerentemente allo scopo e alle finalità indicate, l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività di interesse generale:

- valorizzare l'identità comune e riconoscibile delle produzioni di eccellenza tramite il rafforzamento della politica di filiera agricola ed agroalimentare;
- istituire una governance di un sistema unitario per la promozione dei prodotti tipici di qualità;
- promuovere l'immagine e le attività del Distretto con l'utilizzo di una strategia comune di informazione e comunicazione;
- favorire l'integrazione e la promozione congiunta dei prodotti del Distretto;
- favorire la vendita diretta e l'accoglienza di qualità in azienda anche con apposito disciplinare;
- diminuire l'impatto ambientale delle produzioni, salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole ed agroalimentari;

- promuovere il rispetto della legalità, dell'etica e della responsabilità sociale nei soggetti aderenti al Distretto;
- individuare possibili misure di finanziamento pubblico che possano utilmente contribuire allo sviluppo del Distretto;
- motivare e stimolare la partecipazione al Distretto illustrando i vantaggi specifici dell'adesione ad una rete che utilizza un marchio comune per la promozione del territorio in ambito locale, nazionale ed internazionale.

L'Associazione potrà inoltre svolgere attività diverse, connesse, affini, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e nei limiti previsti dalla normativa vigente, e compiere tutti gli atti e le operazioni necessarie o utili per la realizzazione dello scopo associativo.

Articolo 4 Associati

L'Associazione è aperta a tutti i soggetti, privati o pubblici, che abbiano la sede legale e/o operativa anche all'interno del territorio del Distretto e che esercitino attività coerenti con le finalità sopra riportate, impegnandosi concretamente per la loro realizzazione.

Gli enti di ricerca, le università e le organizzazioni di rappresentanza aderenti all'Associazione possono avere la sede legale e/o operativa anche al di fuori del territorio di riferimento del Distretto.

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione:

- le associazioni di categoria agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti nel territorio di riferimento del Distretto;
- le organizzazioni di produttori del settore frutta presenti e che operano nel territorio di riferimento del Distretto;
- i consorzi di tutela delle produzioni agroalimentari certificate, con almeno una sede operativa nel territorio di riferimento del Distretto;
- gli enti locali;
- le Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;
- i poli di innovazione;
- le Agenzie Turistiche Locali (ATL), gli Enti di Ricerca, le Università e altri soggetti pubblici legati ad attività funzionalmente inerenti alle finalità del Distretto;
- altri soggetti pubblici o privati, rappresentativi di interessi collettivi, che perseguano gli obiettivi del Distretto e che con esso definiscano un sistema di relazioni sinergiche afferenti alla filiera frutta;
- le Associazioni di rappresentanza della distribuzione e della somministrazione alimentare presenti ed attive nel territorio di riferimento del Distretto;
- le Associazioni dei consumatori ed i Gruppi d'Acquisto, le Associazioni per la solidarietà alimentare.

Tutti gli associati hanno **diritto** a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- candidarsi per ricoprire le cariche associative;
- partecipare alle Assemblee con diritto di voto.

Tutti gli associati hanno i seguenti **obblighi**:

- osservare lo Statuto nonché l'eventuale regolamento di attuazione e le delibere assunte dagli organi associativi nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- collaborare con gli organi dell'associazione per la realizzazione delle finalità associative;
- astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell'Associazione;
- pagare la quota associativa con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati devono accettare e rispettare gli obblighi imposti dallo Statuto e la loro attività deve rientrare nell'ambito delle finalità dell'Associazione.

Chiunque voglia aderire all'Associazione deve:

- presentare domanda scritta, sulla quale decide il Consiglio Direttivo a maggioranza;
- versare la quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo.

È rimessa ad apposito regolamento, da predisporre a cura del Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea, la disciplina delle modalità di richiesta di adesione ovvero rinnovo.

Articolo 4-bis **L'esclusione dell'associato**

L'esclusione di un associato è deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi e segnatamente per l'assunzione di comportamenti in contrasto con gli scopi e le norme dell'Associazione, secondo quanto potrà essere precisato in apposito regolamento predisposto a cura del Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea in osservanza del lo Statuto e dei regolamenti.

Articolo 4-tris **Recesso dell'associato**

Qualunque associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di associato.

La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto l'associato a comunicare il proprio recesso e deve essere comunicata per iscritto all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi la telecopia (fax) e la posta elettronica.

La dichiarazione di recesso ha efficacia con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

Qualora il recesso sia per giusta causa esplica i suoi effetti immediatamente dal momento della ricezione.

Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'associato anteriormente al momento della sua efficacia.

In particolare l'associato è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta per l'esercizio nel quale è effettuata la comunicazione di recesso.

Articolo 5 **Organi dell'Associazione**

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Revisore dei Conti.

a) Assemblea Generale

Articolo 6 **Generalità**

L'Assemblea Generale è l'**organo sovrano** dell'Associazione cui hanno diritto di partecipare e votare tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annuale. Il voto è individuale e può essere delegato ad un altro membro, ad eccezione della deliberazione di scioglimento.

Ciascun membro non può avere più di una delega di voto.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta che:

- almeno un decimo degli associati ne faccia richiesta scritta e motivata;
- il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario con delibera adottata a maggioranza dei suoi membri.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente dell'Associazione con modalità tali da garantirne la conoscenza personale e diretta da parte degli associati: la convocazione dell'assemblea deve effettuarsi con avviso scritto, da inviarsi almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione a mezzo posta ordinaria o raccomandata, posta elettronica ordinaria o certificata, telecopia (fax), telegramma, applicativi smartphone quali "Whatsapp" e "Telegram" o altri applicativi equipollenti, contenente l'ordine del giorno, la data e il luogo della convocazione.

L'Assemblea è valida, in prima convocazione, quando sia presente almeno la **metà** degli associati e delibera a **maggioranza dei votanti presenti**. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e l'Assemblea delibera a **maggioranza degli intervenuti**. L'Assemblea in seconda convocazione potrà essere convocata anche nello stesso giorno della prima.

Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto occorrono la presenza di **almeno tre quarti degli associati** e il voto favorevole della **maggioranza dei presenti**.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno **tre quarti degli associati**.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente più anziano di età.

Le modalità di votazione sono di volta in volta stabilite dall'Assemblea.

Articolo 7

Attribuzioni

Spetta all'Assemblea:

- eleggere il Consiglio Direttivo;
- dare eventuale indicazione sui nominativi di Presidente e Vicepresidente;
- eleggere il Revisore Unico dei Conti;
- procedere all'esame ed all'approvazione del bilancio consuntivo e del preventivo di spesa dell'Associazione;
- deliberare le linee di indirizzo dell'Associazione;
- deliberare gli eventuali compensi agli organi statutari;
- ratificare i regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- deliberare le modifiche allo Statuto e lo scioglimento dell'Associazione;
- discutere e deliberare sugli argomenti che hanno determinato la convocazione straordinaria.

b) Consiglio Direttivo

Articolo 8

Generalità

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione dura in carica **3 (tre) anni** ed è composto da un minimo di **nove** ad un massimo di **quindici membri**, scelti tra gli associati o tra le persone indicate dagli associati non persone fisiche.

Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente ed il Vicepresidente dell'Associazione, nonché, se del caso ed anche tra i non associati, il Segretario ed il Tesoriere, attribuendo loro, al momento della nomina, poteri e funzioni.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritiene opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti.

La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta mediante avviso scritto, da inviarsi almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione a mezzo posta ordinaria o raccomandata, posta elettronica ordinaria o certificata, telecopia (fax), telegramma, applicativi smartphone quali "Whatsapp" e "Telegram" o altri applicativi equipollenti, contenente l'ordine del giorno, la data ed il luogo della convocazione. In caso di urgenza il predetto termine potrà essere ridotto a 3 (tre) giorni.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei membri eletti.

Il Consiglio Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Non sono ammesse deleghe.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il verbale dell'adunanza è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Articolo 9 **Attribuzioni**

Il Consiglio Direttivo, **organo di amministrazione ordinaria e straordinaria**, svolge tutti compiti inerenti a tale funzione.

Spetta inoltre al Consiglio Direttivo:

- deliberare il programma e le attività dell'Associazione nel rispetto delle linee di indirizzo approvate dall'Assemblea;
- definire le strategie e le iniziative, in particolare di carattere economico, volte a raggiungere le finalità dell'Associazione;
- promuovere le relazioni, le iniziative e il confronto con le Istituzioni pubbliche e gli Enti di varia natura;
- predisporre il bilancio consuntivo e il preventivo di spesa dell'Associazione;
- stabilire la data di convocazione dell'Assemblea;
- determinare, la quota annuale di adesione all'Associazione;
- elaborare le proposte di regolamento interno che dovranno essere ratificate dall'Assemblea;
- deliberare la partecipazione ad enti, associazioni o società.

c) Presidente

Articolo 10 **Generalità**

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, resta in carica **3 (tre) anni** ed è rieleggibile. Il Presidente ha compiti di impulso e di coordinamento dell'attività dell'Associazione, presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo. Il Presidente ha la **firma sociale** e la **rappresentanza legale** di fronte ai terzi e in giudizio. Egli può rilasciare mandati generali e speciali. Il Presidente cessa dalla carica in caso di dimissioni, revoca del mandato o sopravvenuta incompatibilità ai sensi del presente Statuto. In caso di dimissioni o cessazione a qualsiasi titolo del Presidente, l'incarico viene assunto dal Vicepresidente che ne assume le funzioni con l'obbligo di convocare senza indugio il Consiglio per l'elezione del nuovo Presidente.

d) Revisore dei Conti

Articolo 11 **Generalità**

Il Revisore dei Conti, qualora necessario, è eletto dall'Assemblea degli associati, dura in carica **3 (tre) anni** e può essere riconfermato. Può intervenire alle sedute dell'Assemblea degli associati e a quelle del Consiglio Direttivo.

Il Revisore dei Conti esercita la vigilanza sull'amministrazione dell'Associazione in analogia a quanto previsto dall'articolo 2403 e seguenti del codice civile.

Il Revisore dei Conti deve essere un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali, ai sensi della vigente normativa in materia. In particolare il Revisore ha il compito di controllare, almeno trimestralmente, la gestione amministrativo-contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci e di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi.

Articolo 12 **Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- fondo versato dagli associati;

- dai contributi di enti pubblici o privati e da ogni altro provento previsto dalle leggi vigenti;
- dai finanziamenti e contributi comunitari, nazionali e regionali;
- dai beni mobili o immobili che, per acquisto, lascito, donazione o a qualsiasi altro titolo, vengano in proprietà dell'Associazione.

L'Associazione non può distribuire in alcun modo, diretto o indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione a meno che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge.

Eventuali utili o avanzi di gestione saranno destinati al patrimonio dell'Associazione o allo svolgimento dell'attività statutaria.

Articolo 13 **Risorse economiche**

L'Associazione può trarre le risorse economiche per il suo funzionamento-da:

- contributi versati in sede di costituzione;
- quote associative annuali;
- contributi degli aderenti e/o di privati;
- contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- rimborsi derivanti da convenzioni.

Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell'Associazione.

Articolo 14 **Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo d'esercizio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e le spese sostenute, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro il mese di aprile.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo, che deve contenere le previsioni di entrata e di spesa, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro il 31 ottobre di ogni anno. E' altresì nella facoltà del Consiglio Direttivo redigere bilanci pluriennali.

E' fatto **divieto di distribuire**, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione agli associati, nonché fondi, riserve o capitale.

Articolo 15 **Liquidazione e devoluzione del patrimonio**

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio vengono disposti con deliberazione dell'Assemblea straordinaria approvata con il voto favorevole di almeno **3/4** (tre quarti) **degli associati**, con esclusione dell'utilizzo delle deleghe.

L'eventuale patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione effettuata secondo quanto stabilito dalle disposizioni di attuazione del codice civile (articoli 11 e seguenti), sarà **devoluto ad altri Enti/Istituti aventi finalità uguali o analoghe**, operanti nel territorio.

Articolo 16 **Disposizioni generali**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del codice civile e delle altre leggi in materia.